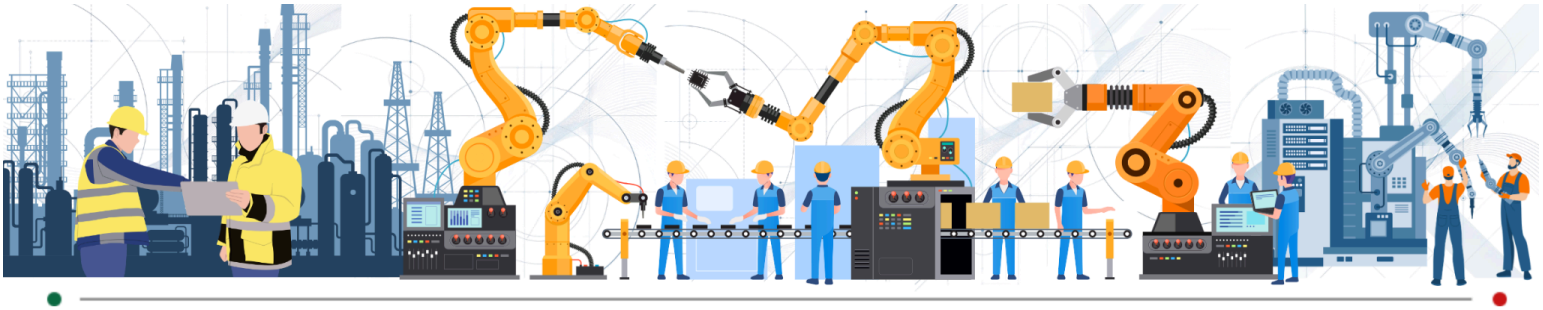


Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

ITA ITALIAN TRADE AGENCY

OpportunItaly

Qimtek

ICE Agenzia e Qimtek.se al fianco delle aziende italiane in Svezia e Finlandia

*La piattaforma **Qimtek.se** è un **marketplace B2B svedese** specializzato nel **settore industriale**, che mette in contatto buyer qualificati e fornitori di componenti, lavorazioni meccaniche, macchinari e attrezzature nei mercati nordici. Il modello operativo è orientato alla **generazione di contatti commerciali** e richieste di preventivo (RFQ), attraverso profili aziendali strutturati, strumenti di messaggistica, reportistica, pubblicazione di contenuti e azioni di visibilità mirate al pubblico industriale locale.*

Una prima collaborazione tra ICE Agenzia e Qimtek.se è stata avviata per una serie di azioni promozionali nel 2023-2024 e rientrava in una più ampia iniziativa a favore del comparto subfornitura. Tale collaborazione prevedeva la creazione di una vetrina Made in Italy *sulla piattaforma, attività di comunicazione e promozione dedicate.*

*Considerate le potenzialità del partner, ICE Agenzia ha inteso stipulare un nuovo **accordo mirato eCommerce** con Qimtek.se della durata di 12 mesi, che prevede il coinvolgimento di **40 aziende italiane di nuovo inserimento sulla piattaforma**.*

Il progetto in pillole e i principali vantaggi

Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Pilastro IV del Patto per l'*export,* promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che prevede iniziative volte a favorire accordi con i *Marketplace* nel mondo, l'**accordo di collaborazione tra ICE Agenzia e Qimtek.se** intende sostenere il processo di digitalizzazione e internazionalizzazione delle PMI italiane, valorizzando la produzione del *Made in Italy*.

I principali obiettivi dell'iniziativa sono:

- promuovere l'offerta industriale italiana in Svezia e Finlandia;
- aumentare la visibilità e il posizionamento digitale delle imprese partecipanti;
- favorire contatti commerciali qualificati;
- incrementare richieste di offerta e opportunità di business.

>> Come aderire
Inviare la propria manifestazione di interesse - **entro il 27/11/2026 -** compilando questo **link** presente sul **sito** dedicato all'iniziativa.

Tutte le informazioni sull'accordo di collaborazione tra ICE Agenzia e Qimtek sono disponibili alla pagina https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce/ecommerce/qimtek

Il Team e-commerce di ICE Agenzia mette a disposizione delle aziende che partecipano a questa iniziativa un help desk dedicato raggiungibile via email all'indirizzo qimtek@ice.it

SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE
Per conoscere tutti i servizi digitali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane visita la pagina www.ice.it/servizi-digitali

ice_rm
A89B6AE
0138288
05/11/2026
U
VIII

Il progetto si articola nei seguenti punti:

➢ Per la Svezia:

- **Azioni a favore delle singole aziende partecipanti di nuovo inserimento sulla piattaforma:** il progetto prevede la selezione di un gruppo di imprese italiane del comparto industriale, fino a un massimo di 30 di nuovo inserimento sulla piattaforma.

Per ciascuna azienda è previsto:

 - l'**attivazione di un Account Premium** con abbonamento annuale, comprensivo di pagina profilo aziendale, maggiore visibilità sulla piattaforma, collegamento al sito aziendale, ottimizzazione SEO, possibilità di pubblicazione contenuti, monitoraggio delle richieste ricevute e posizionamento prioritario;
 - servizi di ***setup*** e ***onboarding*** con supporto in lingua inglese alla creazione e attivazione del profilo;
 - **assistenza** per la profilazione aziendale e per l'utilizzo della piattaforma;
 - attività di **ottimizzazione dei profili** e *reporting* KPI;
 - attività di ***business development***, con visite e incontri con operatori/OEM svedesi: Qimtek.se organizzerà e supporterà un programma di sviluppo commerciale in Svezia per circa dieci-quindici aziende, che saranno selezionate tra quelle più proattive nell'ambito dell'iniziativa. Le aziende selezionate, i buyer target e il programma saranno oggetto di successive comunicazioni del partner Qimtek.se, in raccordo con ICE Agenzia.

- **Inserimento nella Vetrina *Made in Italy* su Qimtek.se**: le aziende italiane selezionate saranno inserite all'interno della vetrina dedicata al Made in Italy su Qimtek.se che verrà lanciata sulla piattaforma al raggiungimento di un numero congruo di aziende.

- **Campagna promozionale della durata di 12 mesi a supporto dell'iniziativa finanziata da ICE Agenzia** comprendente attività di posizionamento del *cluster* di nuove aziende italiane sulla piattaforma e valorizzazione delle loro tecnologie, servizi e *know-how.* In particolare: banner pubblicitari, newsletter tematiche, articoli o redazionali finalizzati a promuovere l'eccellenza italiana sulla rivista settoriale specializzata Svensk Verkstad, webinar e contenuti di comunicazione dedicati.

➢ Per la Finlandia:

- **Azioni a favore delle singole aziende partecipanti di nuovo inserimento sulla piattaforma:** il progetto prevede la selezione di un

Per conoscere e aderire ai **Progetti e-Commerce** visita la pagina www.ice.it/e-commerce

L'ICE Agenzia ha un'ampia offerta integrata di servizi di informazione, formazione, promozione e consulenza per conoscere i mercati esteri, individuare nuove opportunità, consolidare le relazioni internazionali. Visita la sezione *servizi per l'export* del nostro sito web per approfondire modalità, costi, scontistica applicata alle aziende.

gruppo di imprese italiane del comparto industriale, fino a un massimo di 10 di nuovo inserimento sulla piattaforma.

Per ciascuna azienda è previsto:

- l'**attivazione di un Account Premium** con abbonamento annuale, comprensivo di pagina profilo aziendale, maggiore visibilità sulla piattaforma, collegamento al sito aziendale, ottimizzazione SEO, possibilità di pubblicazione contenuti, monitoraggio delle richieste ricevute e posizionamento prioritario;
- servizi di ***setup*** e ***onboarding*** con supporto in lingua inglese alla creazione e attivazione del profilo;
- **assistenza** alla profilazione aziendale e per l'utilizzo della piattaforma;
- attività di **ottimizzazione dei profili** e *reporting* KPI.

- **Inserimento nella Vetrina *Made in Italy* su Qimtek.se**: le aziende italiane selezionate saranno inserite all'interno della vetrina dedicata al Made in Italy su Qimtek.se che verrà lanciata sulla piattaforma al raggiungimento di un numero congruo di aziende.

- **Campagna promozionale della durata di 12 mesi a supporto dell'iniziativa finanziata da ICE Agenzia** comprendente attività di posizionamento del *cluster* di nuove aziende italiane sulla piattaforma. In particolare: newsletter tematiche, *webinar* e attività di visibilità e promozione dedicate.

Costi e modalità di partecipazione

- Il progetto è rivolto solamente alle aziende **non ancora presenti su Qimtek.se;**
- Il progetto consentirà la partecipazione di un massimo di **40 aziende di nuovo inserimento sulla piattaforma Qimtek.se;**
- La partecipazione al progetto, per i servizi previsti dall'accordo tra ICE Agenzia e Qimtek.se, è finanziata da ICE Agenzia e **non comporta costi di adesione** per le aziende partecipanti;
- Per le nuove aziende italiane ammesse al progetto, ICE Agenzia finanzierà l'Account Premium per una durata di 12 mesi;
- Al termine del periodo di abbonamento di 12 mesi finanziato da ICE Agenzia, gli *account* delle aziende partecipanti al progetto scadranno. Le aziende dovranno, pertanto, attivarsi autonomamente per la gestione dello stato dell'abbonamento del proprio *account*;
- Le aziende ammesse saranno responsabili dell'attivazione, gestione e aggiornamento del proprio profilo su Qimtek.se, nonché della correttezza, completezza, qualità e liceità delle informazioni, descrizioni, immagini, video, dati tecnici, cataloghi, certificazioni, claim commerciali e altri materiali forniti per la pubblicazione sulla piattaforma;
- **Il progetto è finanziato al 100% da ICE Agenzia**. Eventuali servizi ulteriori, upgrade opzionali, costi di terzi o funzionalità non espressamente incluse nel progetto non saranno a carico di ICE Agenzia, salvo diversa approvazione scritta da parte della stessa nell'ambito delle procedure applicabili;

- ICE Agenzia si occuperà di trasmettere tutte le candidature a **Qimtek.se**, che **avrà piena autonomia nella scelta delle aziende da ammettere sulla propria piattaforma, previo riscontro motivato. ICE Agenzia declina ogni responsabilità nella selezione delle aziende**.

Requisiti di partecipazione

Saranno ammesse al progetto le aziende in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare in fase di compilazione del modulo di adesione:

Requisiti aziendali

- Essere un'azienda "Made in Italy" (ai sensi dell'art. 60 CDU-Codice Doganale dell'Unione) con stabilimenti produttivi in Italia e P.IVA italiana e con produzione o offerta di prodotti, tecnologie o soluzioni industriali coerenti con i requisiti del progetto; [1]
- essere soggetti giuridici stabilmente costituiti in Italia e titolari di partita IVA italiana, inclusa l'iscrizione VIES ove richiesta;
- operare in settori compatibili con il posizionamento di Qimtek.se e con gli obiettivi dell'iniziativa;
- essere proprietaria del marchio che si intende esporre. La registrazione del marchio non è obbligatoria ai fini della partecipazione;
- avere esperienza e un concreto interesse nello sviluppo sui mercati internazionali, documentabile attraverso precedenti attività di export, presenza sui mercati esteri o partecipazione a iniziative di internazionalizzazione;
- possedere un sito aziendale che illustra i prodotti e/o altre presenze digitali o esperienza in attività di promozione digitale (piattaforme *e-sourcing, directories online, marketplace* o strumenti equivalenti di sviluppo commerciale *online*);
- non essere già presenti su Qimtek.se;
- essere in grado di fornire informazioni e contenuti aziendali pertinenti, accurati e completi, inclusi profilo aziendale, descrizioni di prodotti o tecnologie, schede tecniche, cataloghi, *brochure*, immagini di qualità, video, loghi, certificazioni, *link* al sito aziendale, contatti e categorie merceologiche di riferimento;
- accettare i termini e le condizioni di Qimtek.se applicabili all'utilizzo della piattaforma;
- rispettare leggi e regolamenti dei mercati di riferimento applicabili ai propri prodotti, tecnologie, documentazione tecnica, *claim* commerciali, diritti di proprietà intellettuale, dati personali, controlli export e ogni altro obbligo applicabile;

[1] Vedi REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE – AGENZIA, art. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

- essere in possesso delle certificazioni di qualità e di settore idonee ai prodotti, servizi e processi offerti (ad esempio ISO 9001,IATF 16949, EN 9100, ISO 13485, EN 1090/ISO 3834, PED).

Requisiti aziendali preferenziali

Costituiscono un valore aggiunto in fase di selezione da parte del partner:

- l'esperienza nell'esportazione (preferibilmente verso il Nord Europa) e la capacità di effettuare consegne a condizioni competitive;
- capacità dell'azienda di dimostrare i propri elementi distintivi. Ciò può includere competenze interne di ingegneria o supporto DFM *(Design for Manufacturability),* prodotti, tecnologie o materiali proprietari, oppure altre competenze specialistiche.

Requisiti prodotto

Sono ammesse le aziende attive nei comparti della subfornitura industriale che offrano prodotti, materiali, tecnologie o servizi unici, innovativi o chiaramente distintivi, in grado di apportare un valore concreto agli acquirenti industriali svedesi e finlandesi.

L'iniziativa è aperta a due gruppi principali:

- **Produttori di beni e materiali propri:** sono inclusi componenti industriali, macchinari e attrezzature, sistemi, utensili e materiali avanzati o speciali (come polimeri tecnici, compositi, leghe speciali, ceramiche, rivestimenti e tessili tecnici);
- **Subfornitori industriali e terzisti:** Sono incluse le lavorazioni meccaniche di precisione, la lavorazione della lamiera, fonderia/fusione, componenti in gomma e plastica ed elettronica.

In particolare segnaliamo qui di seguito le categorie indicate dal partner come le categorie più performanti su Qimtek.se, a cui verrà data priorità in fase di selezione:

a) Fonderia: alluminio (pressofusione/gravità), zinco, ghisa grigia/sferoidale;

b) Stampi e stampaggio a iniezione di materie plastiche, gomma/silicone;

c) Oleodinamica, pneumatica e trasmissione del moto: cilindri, blocchi valvole, ingranaggi/riduttori, giunti;

d) Lavorazioni meccaniche di alta precisione per medie e grandi serie (5 assi, torni automatici);

e) Elementi di fissaggio, molle, formatura del filo, stampaggio a freddo e forgiatura;

f) Attrezzature di processo in acciaio inox per il settore alimentare, farmaceutico e del packaging;

g) Profili estrusi in alluminio e lavorazioni meccaniche;

h) Materiali innovativi e prodotti industriali finiti con un chiaro vantaggio tecnico o di sostenibilità.

Al fine di garantire un panel di aziende diversificato e in considerazione dell'ampia copertura già offerta dalla capacità produttiva locale nordica, si segnala che lavorazioni quali: taglio laser semplice e piegatura,

saldatura standard, trattamenti superficiali e strutture pesanti in acciaio saldato avranno una priorità ridotta in fase di selezione. Per queste specifiche categorie si fa, inoltre, presente che l'incidenza dei costi logistici e di trasporto rischia di penalizzare fortemente la competitività commerciale sul mercato di riferimento. Pertanto si invitano le aziende specializzate in questo tipo di lavorazioni a illustrare i fattori che conferiscono loro un vantaggio competitivo rispetto alla produzione locale nordica.

Le aziende produttrici di beni appartenenti a categorie differenti da quelle citate, potranno presentare la propria candidatura e verranno valutate dal partner caso per caso. Ogni candidatura viene valutata individualmente, ponendo particolare attenzione agli elementi che rendono l'offerta distintiva e rilevante per il mercato svedese o finlandese.

N.B. Non sono ammessi prodotti, materiali o servizi che non siano strettamente legati al settore industriale B2B, illegali o non conformi agli standard di pubblicazione della piattaforma.

Ciascuna azienda è responsabile di verificare le regolamentazioni per l'accesso dei prodotti italiani nei mercati target del progetto in cui intende vendere e di rispettare le relative normative di vendita. Per approfondimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio ICE di Stoccolma, accedendo alla propria Area Clienti e selezionando il servizio **"Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie"**. Maggiori dettagli sul servizio sono disponibili a questo link.

A tal proposito, Vi invitiamo a usufruire del servizio gratuito 100% online "Note Informative sui mercati" e si segnala in particolare la seguente nota da richiedere in autonomia: L'e-commerce nei Paesi Nordici.

N.B. Al fine di procedere con la candidatura all'iniziativa in oggetto, Vi informiamo che, in fase di compilazione del modulo di adesione, Vi sarà chiesto di caricare il report visionato (in formato PDF) dopo aver usufruito del servizio sopra citato.

Risorse umane dedicate

- L'azienda deve garantire l'impegno di almeno **una risorsa umana dedicata alla gestione del progetto e-commerce** su Qimtek.se, in quanto dovrà avere la capacità di assicurare un tempo di risposta alle richieste di offerta pari a meno di 3–5 giorni lavorativi;
- alla risorsa designata è richiesta la conoscenza della lingua inglese per poter interagire efficacemente con il Team dedicato di Qimtek.se.

Requisiti onboarding

Qimtek accompagnerà le aziende attraverso tutti i passaggi necessari per iscriversi alla piattaforma. Ogni azienda ammessa riceverà un *link* univoco per la creazione della propria pagina profilo, includendo immagini, presentazione aziendale e altre informazioni rilevanti. I contenuti caricati, incluso il catalogo prodotti, dovranno essere in lingua inglese.

Sui requisiti di ammissione, ICE Agenzia mantiene il diritto di effettuare verifiche e controlli a campione. La selezione avviene mediante la compilazione dei campi obbligatori del modulo *online*.

N.B. La mancanza anche solo di uno dei requisiti obbligatori non consentirà il completamento del modulo di adesione e preclude la partecipazione dell'azienda a questo progetto.

Modalità di adesione

Per poter partecipare al progetto i passi da seguire saranno i seguenti:

- compilazione del **modulo** nella sezione dedicata, alla pagina https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce/ecommerce/qimtek (a seguito della quale riceverete al contatto mail da voi indicato come referente un modulo di adesione, contenente i dati inseriti, da parte di indirizzo noreply@ice.it);
- **invio della scheda di adesione compilata e firmata in ogni sua parte via pec** con oggetto "Progetto ICE - Qimtek", entro i termini indicati, all'indirizzo ecommerce@cert.ice.it;
- **valutazione della candidatura da parte di Qimtek.se ed eventuale ammissione** al progetto tramite comunicazione via PEC da parte di ICE Agenzia.

Le modalità di firma della documentazione accettate sono le seguenti:

- firma digitale;
- firma autografa corredata da timbro aziendale;
- firma autografa accompagnata da copia documento d'identità del legale rappresentante.

L'adesione delle aziende è soggetta all'accettazione del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da ICE Agenzia (allegato alla presente).

Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti dell'ICE Agenzia anche se presentate da organismi associativi.
Qualora la rilevazione dello stato di morosità sopraggiunga successivamente, ovvero a servizio avviato, ICE Agenzia procederà a sospendere il servizio fino ad un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui, superati i 30 giorni di sospensione, l'azienda risulti ancora morosa, la fruizione del servizio sarà definitivamente interrotta e l'azienda esclusa da eventuali edizioni successive.

Nota bene: la compilazione e sottoscrizione del modulo è da ritenersi effettuata a mero titolo di manifestazione di interesse: l'effettiva partecipazione è subordinata all'ammissione di partecipazione da parte di ICE Agenzia che verificherà l'idoneità e la completezza della candidatura, la conformità al regolamento ed effettuerà il controllo di morosità. Contestualmente, ICE Agenzia e Qimtek.se verificheranno i requisiti di ammissibilità. A conclusione dell'iter, le aziende selezionate riceveranno la comunicazione di ammissione via PEC da parte di ICE Agenzia.
Per partecipare al progetto e beneficiare gratuitamente delle azioni promozionali previste, le aziende ammesse sono informate che Qimtek.se condividerà con ICE Agenzia dati aggregati o informazioni relative a traffico, visibilità, lead, contatti ricevuti, performance e altri indicatori disponibili, esclusivamente ai fini della gestione, monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Le imprese italiane danneggiate dagli eventi climatici del cd. ciclone "Harry", con sedi operative/produttive nelle Regioni per le quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scorso 26 gennaio lo stato di emergenza, possono beneficiare delle misure straordinarie previste da ICE-Agenzia. Per maggiori informazioni scrivere a promecomm@ice.it

I dati sono trattati in regime di massima riservatezza dall'Agenzia, non sono condivisi con le altre aziende partecipanti, e sono utilizzati per i soli scopi relativi alla realizzazione delle campagne di marketing digitale e offline e alla misurazione della performance delle stesse.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ESTRATTO DELL'INFORMATIVA

Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE Agenzia), con sede legale in Via Liszt, 21 - 00144 Roma, operante sia in qualità di singolo titolare che in contitolarità del trattamento con gli eventuali partner indicati nel presente modulo di raccolta dati online relativo all'iniziativa/evento a cui sta aderendo, secondo gli accordi intercorsi. Il trattamento dei dati personali avviene, per tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'iniziativa/evento a cui sta aderendo, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Base Giuridica del Trattamento
L'ICE Agenzia utilizza i Suoi dati personali per fornirle servizi online e funzionalità del portale istituzionale attraverso la registrazione all'Area clienti, per adempiere ai suoi compiti istituzionali e agli obblighi di legge, nonché per garantire una comunicazione istituzionale efficace. Il trattamento si basa sulle seguenti basi giuridiche: (i) esercizio di attività di pubblico interesse, (ii) adempimento di obblighi giuridici come adempimento di obblighi di legge, regolamento e contratto, e (iii) stipula ed esecuzione del contratto o misure precontrattuali su richiesta dell'interessato.

Finalità non obbligatorie
Il conferimento dei dati per finalità non obbligatorie è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato.
I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'ICE Agenzia , che potrà utilizzarli, per una durata di 10 anni, nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 e ss. mm. nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
I suoi dati potranno quindi essere anche utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia , per effettuare sondaggi (compresi quelli di customer satisfaction) e per attività di business matching.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate e i suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

Luogo del trattamento
Si informa in particolare che, qualora tecnicamente necessario per la realizzazione della presente iniziativa/evento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del Regolamento Europeo 679 del 2016, i suoi dati personali dovranno necessariamente essere trasferiti anche al di fuori dell'UE e quindi del relativo ambito di garanzia e di applicazione del suddetto Regolamento Europeo.

Modalità di Esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato al trattamento
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Qualora NON DESIDERI RICEVERE in futuro circolari informative o newsletter da parte dell'ICE Agenzia può esercitare tale diritto scrivendo ai contatti presenti nella circolare informativa ovvero all'ufficio che cura questa iniziativa.

Qualora invece VOLESSE ESSERE CANCELLATO dalle Banche Dati dell'ICE Agenzia, ai sensi dell'art. 17 del GDPR la preghiamo di inviarci una comunicazione a privacy@ice.it.

Allegati

Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da ICE Agenzia .

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo no tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.
Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa. insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.
In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.
Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.
L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.
Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.
In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.
L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.
L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.
In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.
In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso,con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.

In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE- Agenzia si riserva la facoltà di segna- lare, ad ogni buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data _____

Firma e timbro del Legale Rappresentante

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale dell'impresa

☐ Consorzio di imprese ☐ Start-up ☐ RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____ Codice Fiscale e P.IVA _____

con riferimento allainiziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)